



COMUNE DI MONTE URANO

Provincia di Fermo

copia deliberazione GIUNTA COMUNALE

n. 48 del 10-05-2018

Oggetto: ISTITUZIONE ALBO PER AFFIDAMENTI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE - PROVVEDIMENTI.

Nell'anno duemiladiciotto, addì dieci del mese di maggio alle ore 19.00, nella sede municipale, si è riunita, a seguito di apposita convocazione, la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
CANIGOLA MOIRA	Sindaco	P
BRASILI MASSIMO	Vicesindaco	P
SOLLINI GIACOMO	Assessore	P
GIACOMOZZI FEDERICO	Assessore	P
DIOMEDI LUCIA	Assessore	P

presenti n. 5 assenti n. 0

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Simonelli Luigi.

Dato atto che gli intervenuti sono in numero legale, il Sindaco Dott. Canigola Moira invita i presenti a deliberare in merito all'oggetto.



COMUNE DI MONTE URANO

Provincia di Fermo

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la seguente proposta deliberativa n. 46/2018 formulata, ai sensi dell'art. 12, comma 2, dello Statuto Comunale, dal responsabile dell'area Affari Generali e Istituzionali Dott. Andrea Marziali:

“**Premesso** che nel Comune di Urano non è presente un Ufficio legale interno né è previsto nella propria dotazione organica il profilo professionale di avvocato abilitato all'esercizio della professione forense che possa rappresentare e tutelare l'Ente nelle controversie in cui esso venga coinvolto, sia in qualità di parte attiva, sia in qualità di parte passiva sia in qualità di soggetto controinteressato, in giudizi civili, penali e amministrativi;

Considerato, conseguentemente, che, laddove sorga l'esigenza di vedere tutelati e rappresentati i propri interessi in giudizio, l'incarico di patrocinio legale deve essere affidato ad avvocati abilitati all'esercizio della professione forense;

Evidenziato che:

La disciplina contenuta nel vigente codice dei contratti (d.lgs. n.50/2016) supera la distinzione, che si era affermata nel previgente quadro normativo, tra il conferimento del singolo incarico di patrocinio legale e l'attività di assistenza e consulenza giuridica. Il primo caso era sottratto alla disciplina del d.lgs. n.163/2006 in quanto qualificato come “contratto d'opera intellettuale”, in ragione del fatto che il prestatore d'opera, pur avendo l'obbligo di compiere, dietro corrispettivo, un servizio a favore del committente, senza vincolo di subordinazione e con assunzione del relativo rischio, esegue detto servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza una necessaria organizzazione. Il secondo caso, invece, era qualificato come appalto di servizi, in quanto l'attività di assistenza e consulenza giuridica, caratterizzata dalla complessità dell'oggetto e dalla predeterminazione della durata, pur presentando elementi di affinità con il contratto d'opera (autonomia rispetto al committente), si differenzia da quest'ultimo poiché la prestazione è eseguita con organizzazione di mezzi e personale che fanno ritenere sussistente, assieme al requisito della gestione a proprio rischio, la qualità di imprenditore commerciale caratterizzata da una specifica organizzazione. Conseguentemente, si riteneva che la scelta fiduciaria del patrocinatore legale fosse esclusivamente soggetta ai principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 11 maggio 2012, n. 2730), mentre l'attività di assistenza e consulenza giuridica dovesse essere affidata nel rispetto degli artt. 20 e 27 del d.lgs. n. 163/2006. La stessa Autorità, nella determinazione n. 4/2011 (recante «Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136»), aveva ritenuto che il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, fosse inquadrabile nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale, in base alla considerazione per cui il servizio legale, per essere oggetto di appalto, richiede qualcosa in più, «un *quid pluris* per prestazione o modalità organizzativa» (cfr. anche Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n. 19/2009/PAR). Tale distinzione non può più considerarsi attuale. Sul punto giova evidenziare che, sia l'art. 17, sia l'allegato IX di detto Codice, costituiscono pedissequo recepimento dell'art. 10 e dell'allegato XIV della direttiva 2014/24/UE, dell'art. 10 e dell'Allegato IV della direttiva 2014/23/UE, dell'art. 21 e dell'allegato XVII della direttiva 2014/25/UE (di analogo tenore). In considerazione del recepimento fedele nell'ordinamento interno delle indicazioni contenute nelle direttive, si ritiene che l'analisi ermeneutica delle disposizioni in esame debba muovere dall'analisi della fonte europea recepita. Come evidenziato anche dal Consiglio di Stato nel parere reso sullo schema di decreto legislativo di recepimento delle suddette direttive, la nozione comunitaria di appalto è molto lata e ben più ampia della nozione italiana, come desunta dal codice civile. Su questa scia, il legislatore europeo ha ricondotto ogni attività



COMUNE DI MONTE URANO

Provincia di Fermo

professionale legale in favore delle pubbliche amministrazioni, nel concetto generale di appalto di servizio legale, non operando alcuna distinzione tra incarico singolo e occasionale, eseguito dal professionista con lavoro prevalentemente proprio (senza una necessaria organizzazione) e incarico di assistenza e consulenza giuridica eseguita con organizzazione di mezzi e personale. Il legislatore europeo si è limitato a distinguere, all'interno del concetto generale di "appalto di servizio legale", le attività da escludere dall'ambito oggettivo di applicazione delle direttive prevedendo, per tutte le altre, l'applicazione del regime giuridico "alleggerito" prescritto per i servizi di cui ai sopra citati allegati XIV, IV e XVII (è chiaro, infatti, il carattere "residuale" attribuito espressamente ai servizi legali rientranti nei predetti Allegati). Peraltro, rileva che gli appalti "esclusi" dall'ambito oggettivo di applicazione delle direttive comunitarie sono stati, comunque, oggetto di attenzione da parte della Commissione Europea. Questa, infatti, con la Comunicazione interpretativa 2006/C 179/02, ha fornito indicazioni relativamente al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici». Ciò conferma l'importanza di attribuire alla nozione di "appalto pubblico" una sua autonomia rispetto alla corrispondente nozione civilistica interna, proprio al fine di definire l'ambito di applicazione degli atti, anche solo interpretativi, emanati a livello comunitario. Al riguardo, appaiono di notevole interesse le considerazioni espresse dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, nel parere 162/2016/PAR, del 30 maggio 2016. In particolare, per quel che qui rileva, la Corte afferma che alcuni rapporti negoziali qualificabili, per il diritto civile, come contratti d'opera o di opera intellettuale, sono stati attratti, in punto di procedure per l'affidamento, dalla disciplina dettata dal codice D.lgs. 50/2016 il quale, in esecuzione di specifiche direttive comunitarie, nel delineare l'ambito oggettivo di applicazione, contiene una definizione di "contratto di appalto di servizi" molto più ampia di quella del codice civile comprendendo, infatti, anche negozi qualificabili come contratti d'opera o di opera intellettuale. Indipendentemente dalla qualificazione civilistica del contratto di affidamento dell'incarico per la prestazione di servizi legali (attribuibile in base alle categorie giuridiche interne: prestazione d'opera intellettuale o appalto di servizi), è possibile ritenere che, ai fini della disciplina dettata dal Codice, l'affidamento di tale incarico deve essere ricondotto alla categoria degli appalti di servizi e, a seconda della tipologia di incarico, lo stesso dovrà essere inquadrato nell'elenco di cui all'art.17 oppure nella categoria residuale di cui all'Allegato IX. La distinzione è, quindi, basata sulla tipologia di attività svolta. È utile precisare che l'operatività dell'esclusione in parola è subordinata, unicamente, alla sussistenza del requisito oggettivo della riconducibilità del servizio a una delle tipologie di servizi legali elencate all'art. 17, comma 1, lett. d) del codice.

Considerato, dunque, che, pur non soggiacendo all'obbligo di espletamento di una procedura comparativa di stampo concorsuale, l'attività finalizzata alla individuazione del professionista patrocinatore deve avvenire nel rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa e cioè quelli di imparzialità, trasparenza, buon andamento, parità di trattamento e non discriminazione;

Ritenuto, pertanto, opportuno approvare un disciplinare per il conferimento degli incarichi di rappresentanza e tutela in giudizio dell'Ente che preveda la costituzione di un elenco di avvocati professionisti, singoli o associati, da aggiornare periodicamente, cui potersi riferire, secondo i criteri individuati nel disciplinare medesimo, ogni qual volta se ne verifichi l'esigenza;

Considerato che l'elenco di professionisti avvocati potrà essere utilizzato anche ai fini della individuazione del legale o dei legali per i quali l'oggetto dell'affidamento esuli dalla mera difesa e rappresentanza in giudizio, comportando pertanto prestazioni ovvero modalità organizzative ulteriore e più complesse;

Visto l'allegato schema disciplinare d'incarico definito, per quanto sopra, dal Funzionario Responsabile dell'area Affari Generali e Istituzionali d'intesa con il Segretario Generale;



COMUNE DI MONTE URANO

Provincia di Fermo

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive variazioni;

Dato atto che i pareri ed i visti favorevoli espressi, sulla presente proposta, dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e dell'azione amministrativa, sono riportati in calce al presente atto;

Dato atto che, dall'adozione del presente provvedimento, non derivano oneri finanziari diretti e/o indiretti a carico del bilancio di questo Comune,

PROPONE

- a) Di richiamare ed approvare la premessa narrativa che precede, dichiarandola, inoltre, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della legge n.241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
- b) **Di approvare il disciplinare allegato al presente atto in parte integrante e sostanziale, per il conferimento degli incarichi di rappresentanza e tutela in giudizio** del Comune di Monte Urano che prevede la costituzione di un elenco di avvocati professionisti, singoli o associati, cui potersi riferire, secondo i criteri individuati nel disciplinare medesimo, ogni qual volta si verifichino le condizioni di cui in premessa.
- c) **Responsabile** dei procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, risulta essere il Responsabile dell'area Affari Generali e Istituzionali di questo Comune il quale, provvederà, tra l'altro, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi.
- d) **Di dare atto** che, dall'adozione del presente provvedimento, non derivano oneri finanziari diretti e/o indiretti a carico del bilancio di questo Comune."

Inoltre,

In relazione all'urgente necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto,

si propone

di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000."

***Il Funzionario Responsabile
dell'area Affari Generali e Istituzionali
Dott. Andrea Marziali***

RITENUTO di dover condividere le motivazioni e le finalità proprie della sopra illustrata proposta deliberativa la quale, pertanto, essendo anche confacente alle effettive esigenze politico-amministrative di questo Comune, può considerarsi meritevole di approvazione;

VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica e sulla correttezza dell'azione amministrativa espresso dal responsabile del servizio interessato ai sensi degli artt. 49 e



COMUNE DI MONTE URANO

Provincia di Fermo

147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO atto di non dover acquisire il parere in ordine alla regolarità contabile non determinandosi, con il presente atto, oneri finanziari a carico del bilancio di previsione dell'ente;

EVIDENZIATO che l'adozione del presente atto rientra nelle competenze della Giunta Comunale ai sensi dell'art.11, comma 3 - lett. b), dello Statuto Comunale;

AD UNANIMITA' di voti, espressi in forma palese e resi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. DI RICHIAMARE ed approvare la premessa narrativa che precede, dichiarandola, inoltre, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della legge n.241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. DI APPROVARE il disciplinare allegato al presente atto in parte integrante e sostanziale, per il conferimento degli incarichi di rappresentanza e tutela in giudizio del Comune di Monte Urano che prevede la costituzione di un elenco di avvocati professionisti, singoli o associati, cui potersi riferire, secondo i criteri individuati nel disciplinare medesimo, ogni qual volta si verifichino le condizioni di cui in premessa.
3. Responsabile dei procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, risulta essere il Responsabile dell'area Affari Generali e Istituzionali di questo Comune il quale, provvederà, tra l'altro, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi.
4. DI DARE ATTO che, dall'adozione del presente provvedimento, non derivano oneri finanziari diretti e/o indiretti a carico del bilancio di questo Comune.

INOLTRE,

in considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto,

LA GIUNTA COMUNALE

CON ALTRA VOTAZIONE UNANIME, RESA PER ALZATA DI MANO

D E L I B E R A

di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI MONTE URANO

Provincia di Fermo

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
f.to Dott. Canigola Moira

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Simonelli Luigi

Sulla proposta relativa alla deliberazione in oggetto sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive variazioni:

Parere di Regolarità Tecnica con contestuale attestazione della Correttezza e della Regolarità dell'Azione Amministrativa: Favorevole

10-05-2018

Il Responsabile Area Affari Generali e Istituzionali
f.to Dott. Marziali Andrea

Si certifica che il presente atto, ai sensi degli artt. 124 e 125 del D.Lgs. n. 267/2000 è stato pubblicato all'albo pretorio comunale il 23-05-2018 per quindici giorni consecutivi, e contestualmente trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari.

data

Il Responsabile Area Affari Generali E Istituzionali
f.to Dott. Marziali Andrea

Si certifica che, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, il presente atto è divenuto esecutivo in data

data

Il Responsabile Area Affari Generali E Istituzionali
f.to Dott. Marziali Andrea

La presente copia, composta di n. ____ fogli e n. ____ allegati, è conforme all'originale depositato nell'ufficio Segreteria.

data 23-05-2018

**Responsabile Area Affari Generali E Istituzionali
Dott. Marziali Andrea**



DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE

INDICE

- ART. 1 - Disciplina della materia e ammissibilità incarichi
- ART. 2 – Istituzione dell'elenco degli avvocati patrocinatori del Comune
- ART. 3 – Requisiti per l'inserimento nell'Elenco
- ART. 4 – Iscrizione nell'elenco
- ART. 5 – Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco
- ART. 6 – Condizioni
- ART. 7 – Corrispettivo. Attività di domiciliazione. Contratto di patrocinio
- ART. 8 – Cancellazione dall'Elenco
- ART. 9 – Pubblicità
- ART. 10 – Norme di rinvio

ART. 1 - Disciplina della materia e ammissibilità incarichi

Il presente Disciplinare regola nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, le modalità ed i criteri per il conferimento da parte del Comune di Monte Urano degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico.

Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

Sono esclusi dalla presente disciplina, gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e l'affidamento in appalto dei Servizi legali di cui all'allegato IX del D.Lgs. 50/2016.

ART. 2 - Istituzione dell'Elenco degli avvocati patrocinatori del Comune

Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito Elenco aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, tenuto secondo le modalità di seguito descritte.

L'Elenco è unico e suddiviso nelle seguenti distinte sezioni, articolate nei seguenti rami del diritto:

Sezione A - AMMINISTRATIVO

Sezione B - CIVILE

Sezione C - PENALE

Sezione D - LAVORISTICO

Sezione E - TRIBUTARIO

L'iscrizione nell'Elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato.

In via di prima attuazione l'iscrizione all'Elenco sarà preceduta dalla pubblicazione di Avviso pubblico all'Albo Pretorio *on line* e sul sito istituzionale dell'ente e comunicazione ai Consigli degli Ordini degli Avvocati ricadenti nel distretto della Corte di Appello di Ancona.

Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto Elenco sarà soggetto a revisione **semestrale**, mediante aggiornamento, previo esame delle istanze pervenute nel semestre di riferimento.



COMUNE DI MONTE URANO

Provincia di Fermo

I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'Elenco in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione nell'Elenco non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione, il Comune ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in Elenco per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione, quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici.

ART. 3 - Requisiti per l'inserimento nell'Elenco

Nell'Elenco possono essere inseriti i professionisti Avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:

- Cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- Godimento dei diritti civili e politici;
- Iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati;
- Capacità a contrarre con la P.A.;
- Assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione;
- Inesistenza di rapporti di lavoro incompatibili per legge con l'esercizio della libera professione;
- Comprovata esperienza professionale nella difesa di enti locali o altre pubbliche amministrazioni nelle materie relativamente alle quali si chiede l'iscrizione: Diritto Amministrativo, Diritto Civile, Diritto Penale, Diritto del Lavoro e Diritto Tributario, da dimostrarsi nel curriculum vitae e professionale.

Non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che al momento dell'iscrizione, abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Monte Urano.

I professionisti che, in costanza di iscrizione nell'Elenco, promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, saranno immediatamente cancellati dal predetto Elenco.

I requisiti per ottenere l'iscrizione all'Elenco devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito nell'avviso per la presentazione delle domande di ammissione, nonché mantenuti per tutta la durata di validità dell'iscrizione e, comunque, per tutta la durata di espletamento dell'incarico professionale.

ART. 4 - Iscrizione nell'Elenco

L'iscrizione all'Elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, con l'indicazione delle sezioni (per un massimo di 2) dell'Elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.

L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n.445 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati:

- possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- godimento dei diritti civili e politici;
- iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
- eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso;
- assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- assenza di condanne penali e e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione;
- assenza di sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;



COMUNE DI MONTE URANO

Provincia di Fermo

- inesistenza di rapporti di lavoro incompatibili per legge con l'esercizio della libera professione;
- codice fiscale e partita IVA;
- Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Elenco a cui si chiede l'iscrizione;
- Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Monte Urano o in conflitto con gli interessi del Comune per la durata del rapporto instaurato;
- Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente disciplinare e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
- Dichiarazione di impegno a rendere all'Ente senza oneri, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;
- Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

L'iscrizione resta subordinata alla verifica delle veridicità di quanto dichiarato, nonché della regolarità contributiva in capo al professionista. Il Comune si riserva in oltre di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovrà riferirsi a ciascun componente.

ART. 5 - Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco

La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta comunale in cui sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'ente. La Giunta Comunale, individua, il nominativo del professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio legale in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico.

La scelta è fatta a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall'Elenco disponibile e nel rispetto dei seguenti principi:

- specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
- foro di competenza della causa da affidare;
- casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
- rotazione;
- assenza conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense.

Il Comune, successivamente all'adozione della delibera che decide di promuovere o resistere alla lite, invita almeno 5 (cinque) professionisti iscritti all'Elenco, scelti applicando i criteri di cui al comma precedente, a formulare, entro e non oltre cinque giorni (fatti salvi i casi di urgenza che giustificano un termine più breve), la migliore offerta per l'affidamento dell'incarico.

L'incarico verrà affidato al professionista che formulerà il maggiore ribasso rispetto all'importo base indicato nella richiesta di preventivo, importo che viene determinato con riferimento ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle dei nuovi parametri forensi allegate al DM n.55/2014, come indicato nel successivo articolo 7.

I professionisti invitati devono presentare una parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale applicate e ridotte in base all'offerta presentata.

Nel caso in cui l'incarico presenti aspetti di evidente consequenzialità o complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto, si potrà prescindere dall'acquisizione dei preventivi dandone congrua motivazione nella determina di affidamento dell'incarico.



COMUNE DI MONTE URANO

Provincia di Fermo

Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune, per la durata del rapporto instaurato e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense, pena la revoca dell'incarico.

Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro il Comune per terzi, pubblici o privati, o che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito dallo stesso Comune.

Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con il Comune.

Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

ART. 6 - Condizioni

L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere quanto di seguito indicato:

- l'indicazione del valore della causa;
- il compenso professionale che viene determinato con riferimento ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle dei nuovi parametri forensi allegata al DM n. 55/2014, sulla base dell'offerta presentata dal professionista, secondo quanto disposto nel successivo articolo 7;
- obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
- obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico;
- l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito;
- obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare.

ART. 7 - Corrispettivo. Attività di domiciliazione. Contratto di patrocinio

Il corrispettivo (onorari) indicato come importo base nella richiesta di preventivo inviata ai professionisti secondo quanto precisato nell'art. 5, è determinato dal parametro di cui alle tabelle forensi allegata al DM n. 55/2014 ridotto del 40% (di seguito indicato quale **misura tariffaria minima**).

L'importo del corrispettivo spettante al professionista, risultante applicando il ribasso offerto dal medesimo alla misura tariffaria minima, sarà ulteriormente ridotto del 50%, nei casi di soccombenza o abbandono del giudizio e del 30% nell'ipotesi di esito parzialmente favorevole della lite o definizione transattiva.

Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali liquidate dal giudice in una somma superiore all'importo pattuito tra l'ente ed il professionista incaricato, il compenso è dovuto nei limiti di quanto contrattualmente pattuito, restando attribuito al Comune il maggior importo stabilito dal giudice.



COMUNE DI MONTE URANO

Provincia di Fermo

In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alle predette incombenze.

Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposito contratto contenente l'accordo economico con il Comune di Monte Urano, il quale, entro i sopradetti limiti, dovrà essere convenuto ai sensi dell'art. 2223 c.c. per ogni singolo incarico.

Su richiesta del professionista potrà essere riconosciuto un anticipo, a valere sulle voci di spese processuali, in misura non superiore al 50% dell'importo presunto indicato in parcella.

Sarà anticipato altresì un importo corrispondente al 10% della somma riportata nel preventivo di massima, relativa ai compensi professionali. Tale importo, in caso di condanna della controparte all'integrale pagamento delle spese di lite, sarà oggetto di compensazione.

ART. 8 - Cancellazione dall'Elenco

E' disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze.

Saranno cancellati dall'Elenco i professionisti che, in qualunque momento, comunicheranno il non interesse a permanere in Elenco.

ART. 9 - Pubblicità

L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del Comune è reso pubblico nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione.

Per l'iscrizione nell'elenco, il Comune, al fine di assicurare la massima diffusione, può attuare più forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso all'albo pretorio e sul portale Web dell'Ente.

Gli incarichi di cui al presente regolamento sono pubblicati sul sito istituzionale – Sezione Amministrazione Trasparente – in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n.33/2013 e comunicati al Dipartimento della Funzione Pubblica a norma dell'art. 53 e ss. del D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.

L'elenco dei professionisti è pubblico. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

ART. 10 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Disciplinare, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.